

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91, per l'impegno relativo alla presente delibera, si attesta la regolare copertura finanziaria al Cap.

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

COMUNE DI REALMONTE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

N. 5 Reg. del 10/11/1995

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno DIECI del mese di GENNAIO alle ore 17,00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune alla seduta di INIZIO (1) disciplinata dal comma 1° (1) dell'art. 30 della L.R. 6-3-1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione ORDINARIA prevista dall'art. 31, comma legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	CONSIGLIERI	Presenti
BRUNO GALLO GIOVANNI	SI	SANFILIPPO ANTONIO	SI
SIDOTI FRANCESCO	NO	IACONO VINCENZO	SI
INCARDONA LEONARDO	SI	SALVAGGIO GIUSEPPE	NO
CELAURO GIOVANNI	NO	ZICARI GIUSEPPE	NO
COTTONE GIUSEPPE	SI	IACONO CALOGERO	NO
VELLA FRANCESCO	SI		
FIANNACA LIBERTINO	SI		
CAPPELLO PIETRO	SI		
MALLIMACI CARMELO	SI	<i>È copia conforme all'originale</i>	
IACONO ALFONSO	SI		
SCRIVANO VINCENZO	SI	<i>L'INGARICATO</i>	
LATTUCA SALVATORE	SI	<i>(Ass. Ad Piro)</i>	
IMPERA VITTORIO	SI		
MELILLI ANGELO	SI		
Assegnati n. 20	In carica n. 19	Assenti n.	Presenti n.

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6-3-1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PROF. BRUNO GALLO GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario del Comune Dr. MESSINA ANGELO

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: SCRIVANO VINCENZO, MELILLI ANGELO, MALLIMACI CARMELO

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8-6-1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE
- il segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, parere FAVOREVOLE

(1) Inizio 1° comma; Ripresa 2° comma; Prosecuzione 4° comma.

IL CONSIGLIO

VISTO il Capo II° del D.L.gs. 507 del 15.11.1993, concernente la revisione ed armonizzazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

DATO ATTO, ai fini del disposto dell'art.43 del D.L.gs.507/93 che la popolazione residente in questo Comune, riferita al 31.12.9 è di n.4.404 abitanti, per cui il Comune viene classificato alla classe V ;

VISTO l'art.40 dello stesso D.L.gs.15.11.93 n.507 che disciplina fra l'altro, l'adozione del Regolamento;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta:

D E L I B E R A

DI APPLICARE, ai sensi del D.L.gs. 15.11.1993, n.507, il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, il quale si compone di n.29 articoli, con decorrenza dal 1° gennaio 1995.-

II

1)

2)

3)

4)

5)

6)

de

D

II

F

=

E

UFFICIO DI RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI
COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Messina Angel legittimata per legge ad esprimere parere ai sensi e per gli effetti dell'art.53 dell'anzide testo coordinato, in ordine alla regolarità contabile esprime parer

FAVOREVOLE

~~CONTRARIO~~

con le seguenti considerazioni:

Parere favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

PROSPETTO CONTABILE

Il sottoscritto _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, del citato testo coordinato:

A T T E S T A

Che la spesa/entrata nascente dal presente provvedimento trova la copertura/allocazione finanziaria come di seguente descritto:

Bilancio 199___ Cap. _____

denominato:" _____

Stanziamiento	£.	_____
Aggiunge.....	£.	_____
Dedotte	£.	_____
Stanziamiento definitivo	£.	_____
Impegni o pagamenti	£.	_____
Disponibilità	£.	_____
Somma impegnata con l'atto	£.	=====

Addì _____

L'Istruttore Contabile

IL Responsabile

UFFICIO DI SEGRETERIA

PARERE DI LEGITTIMITA'

In ordine alla proposta del Responsabile del Servizio

Tributi

da sottoporre al *C.C.* Concernente l'oggetto retri descritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che il Responsabile dell'Ufficio di cui sopra, legittima-
to per legge, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla propost
in oggetto citata;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria ha sotto-
scritto l'attestato relativo alla *Espresso Carta di*
~~copertura finanziaria~~;

ACCERTATA la regolarità della proposta da sottoporre all'approvazio
ne del *Consiglio* ai sensi e per gli effetti della L.R.30.4.91
n.10, esprime:

PARERE FAVOREVOLE
sulla legittimità della suddetta proposta.

Realmente *S.1-95*

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Handwritten signature]

5

COMUNE DI REALMONTE
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

UFFICIO: _____

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

Da sottoporre al _____ per l'adozione del provvedimento deliberativo in ordine a:

" APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE".

* * * * *

Il sottoscritto Scorfitto Giovanni
Responsabile del procedimento di cui in oggetto, con la qualifica di Strutture Comunale responsabile del servizio, legittimato per legge, propone, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della L.R.n.10/91, l'adozione del provvedimento deliberativo di cui in oggetto, per le seguenti considerazioni:

VISTO il Capo II° del D.Lgs. n.507 del 15.11.1993, concernente la revisione ed armonizzazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

DATO ATTO, ai fini del disposto dell'art.43 del D.Lgs.n.507/93 che la popolazione residente in questo Comune, riferita al 31.12.91 è di n. 4.404 abitanti, per cui il Comune viene classificato alla classe V;

VISTO l'art.40 dello stesso D.Lgs.15.11.93, n.507 che disciplina fra l'altro, l'adozione del Regolamento

SI PROPONE

DI APPLICARE, ai sensi del D.Lgs.15.11.1993, n.507, il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che, allegato, fa parte integrante e sostanziale della presente proposta, il quale si compone di n.29 articoli, con decorrenza 1° Gennaio 1995

11
1)
2)
3)
4)
5)
6)
de
D

Addì _____

Il Responsabile del procedi

Luigi Geronzi

=====

UFFICIO AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritt *Severino Giovenni*, responsabile
questo Ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art.53 del testo co
dinato della legge 8.6.90, n.142 con la L.R.11.12.91, n.48, esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica per l'adoz
ne del provvedimento deliberativo relativo alla presente proposta.

Addì _____

Il Responsabile

Luigi Geronzi

Comune di

PROVINCIA DI **AORIGENTO**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		
1	Oggetto del Regolamento	17	Passi carrabili - Accessi
2	Gestione del servizio		CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
3	Funzionario responsabile	18	Denuncia e versamento della tassa
4	Oggetto della tassa	19	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
5	Soggetti attivi e passivi		CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI
	CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI	20	Tariffe
6	Domanda di concessione	21	Suddivisione del territorio comunale
7	Rimborso di spese	22	Distributori di carburante e di tabacchi
8	Deposito cauzionale	23	Esenzioni
9	Autorizzazione		CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
10	Disciplinare	24	Contenzioso
11	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi	25	Sanzioni
12	Revoca delle concessioni	26	Rinvio ad altre disposizioni
13	Decadenza delle concessioni	27	Pubblicità del regolamento
14	Sospensione delle concessioni	28	Variazioni del regolamento
15	Norme per la esecuzione dei lavori	29	Entrata in vigore
16	Occupazioni abusive		

CAPO I - NORME GENERALI

UBBELLATTON

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale;

b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di nota all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema adottato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni soprastanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'Art. 4

- I comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti inseriranno il comma 5 che potrà essere così formulato:
5. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione da parte del comune.

Area con linee orizzontali per la scrittura delle aggiunte, variazioni e note.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali non ha costituito modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al manio statale.

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(Art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dal cupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'area del territorio.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

8 1955

COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE

Area for handwritten entries, consisting of multiple horizontal lines for text.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

**ART. 6
DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di chiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in ... mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ... mesi.

**ART. 7
RIMBORSO DI SPESE**

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 6 dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese come dal seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO SPESE STAMPATI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE
Occupazione permanente	5.000	5.000	5.000	15.000
Passi carrabili				15.000
Occupazione temporanea				15.000

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

**ART. 8
DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi mine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo di garanzia dell'eventuale risarcimento.

**ART. 9
AUTORIZZAZIONE**

1. Per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupante dovrà versare quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupante

...che ha il numero di serie ...

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

...in data ...

...che ha il numero di serie ...

Area with horizontal lines for notes and variations.

ne di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 10 DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 9 dovranno prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparatando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 11 AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI.

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 12 REVOCA DELLE CONCESSIONI (Art. 41 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei

Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.

La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, imputabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare e, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitare danni al Comune e ai terzi.

ART. 13

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accettata;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio comunale o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 12.

Art. 14

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 15

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

di cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 16

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

ART. 17

PASSI CARRABILI - ACCESSI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, commi da 4 a 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

di lire

Nota all'art. 19

Codice Civile, approvato con R.D. 18 marzo 1942, n. 262.

Art. 823 - Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico (c.c. 822, 825), sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi (c.c. 1145), se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (c. nav. 30, 700).

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (c.c. 948-951) e del possesso (c.c. 1158-1172) regolati dal presente codice.

Nota all'art. 17

D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 44 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni scolari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) occupazioni del suolo comunale;

	Classi di comuni	
	Minima per mq.	Massima per mq.
	lire	lire
Classe I	85.000	127.000
Classe II	68.000	102.000
Classe III	54.000	81.000
Classe IV	43.000	64.000
Classe V	34.000	51.000

b) occupazioni del suolo provinciale;

minima lire 34.000 mq, massima lire 51.000 mq.

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), può essere ridotta fino ad un terzo.

- Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
- Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.
- Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da lastre di pietra od altro materiale o da appositi intervallii lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
- Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
- La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e ceda la superficie sottratta all'uso pubblico.
- I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.
- La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.
- La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
- Per le occupazioni permanenti con autoveicoli adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Si propone l'applicazione della tariffa minima.

ART. 18**DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA***(Art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di suolo e soprasuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 19**ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA***(Art. 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Note all'art. 10

Il D.P.R. n. 43/1988, reca: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657".

Codice Civile.

Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locata sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposta relativa a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per la imposta, le perle pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, le tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

**ART. 20
TARIFFE**

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

**ART. 21
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

(Art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 saranno classificate in categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.

2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

**ART. 22
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI**

(Art. 48 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

**ART. 23
ESENZIONI**

(Art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

ORGANISMO

Art. 23

Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:

«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.»

ART. 24

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

ART. 25

SANZIONI

(Art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 26

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 27

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 28

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1995 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota al titolo del Capo V

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Art. 56 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.
2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentata del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti e quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1985, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.
6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purché, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32, secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempraché il comune non intenda gestire direttamente il servizio.
8. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitale d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.
9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalità dell'appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta operante un contratto d'appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.
11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguata, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per la famiglia di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'esistenza delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.
- 11-bis (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 506 in data 28-12-1993) Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, la tassa dovuta a ciascun Comune o Provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50 per cento.


così distinte:

- tariffa anno 1993 L. 153,55 aumentata del 50% pari a L. 235
- per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a gg. 15 si applica la tariffa minima giornaliera di L. 2.000 ridotta del 20% pari a L. 1.600 giornaliera;
- per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese la tariffa viene ridotta del 50% pari a L. 1.000 giornaliera;
- per le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, uguale o superiore all'anno, si applica la tassa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%;
- le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
- per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq.; del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.; del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
con atto n.....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal.....
al.....;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta
del..... n.....;
- 4) È stato ripubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15
giorni consecutivi dal..... al.....;
- 5) È entrato in vigore il 1° gennaio 1994 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507);
- 6) È stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al combinato disposto degli artt. 35, comma 2 e 57
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con lettera n..... in data.....

Data.....



Il Segretario Comunale

.....

Letto e sottoscritto;

Il Consigliere Anziano

F.to L. INCASADONA

Il Presidente

F.to G. BRUNO GALLO

Il Segretario Comunale

F.to A. MESSINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

il 15/1/95

e fino al 29/1/95

L'Addetto

F.to

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

È stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo 15/1/95, e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

È rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

dal 15/1/95 al 29/1/95

Il Segretario Comunale

F.to

1) È copia conforme per uso amministrativo.

ii,

VISTO: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Spedita al CO.RE.CO. sezione

ai sensi dell'art. comma L.R. 44/91.

il n. di prot.

Visto: Il Segretario Comunale

L'Addetto alla spedizione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

4) Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91;

5) non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 44/91;

6) non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui al comma 6/7 dell'art. 18, L.R. 44/91, da parte del CO.RE.CO., a cui la presente è pervenuta il

non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui all'art. 19, L.R. 44/91, da parte del CO.RE.CO., che ha ricevuto i richiesti chiarimenti in data

non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità nella seduta 26-1-95 dec. 924/936

ii, Il Segretario Comunale F.to

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. COMMA DELLA L.R. 3-12-'91, n. 44.

ii,

VISTO: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to

F.to

È copia conforme all'originale, li

VISTO: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio

in data

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria